



**Martedì 4 luglio 2023**

**Audizione del Comitato Italiano Paralimpico nell'ambito dell'esame dell'Atto del Governo n.49 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40), assegnato alle Commissioni del Senato 7^ e 10^ riunite.**

Preliminarmente si ribadisce il più convinto apprezzamento per l'iniziativa legislativa in argomento, attraverso la quale il Parlamento e il Governo offrono una soluzione adeguata al tema del lavoro sportivo.

Tuttavia, in questa sede è intenzione del Comitato Italiano Paralimpico sottoporre all'attenzione delle Commissioni riunite alcune rilevanti questioni riguardanti il decreto legislativo n. 36, che, a giudizio dello scrivente, necessitano di approfondimenti e adeguati chiarimenti.

Al riguardo si precisa che tutte le tematiche affrontate nella odierna audizione sono state preliminarmente poste all'attenzione del Ministero per lo Sport e i Giovani che, attraverso la sua struttura tecnica, sta approfondendo con la dovuta attenzione le varie problematiche, con l'intento di individuare le soluzioni più adeguate nel minor tempo possibile.

Per quanto riguarda gli altri decreti non ci sono osservazioni.

**Art. 2 – Definizioni**

lett. a): dopo le parole “Ente di Promozione Sportiva”, aggiungere “o ad un Organismo sportivo riconosciuto dal CIP”;

lett. e): dopo i due punti, aggiungere le parole “l'attività fisica e motoria praticata da persone disabili con i dovuti adattamenti che ne consentano la fruibilità, tra cui i”;

lett. h) si ritiene che la corretta dicitura del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), ai sensi del



d.lgs. 27 febbraio 2017, n. 43, debba essere la seguente: “l’Ente pubblico che promuove, disciplina, regola e gestisce le attività sportive agonistiche e amatoriali per persone disabili sul territorio nazionale, in conformità ai principi dell’ordinamento sportivo paralimpico internazionale”.

lett. aa): dopo le parole “per altre competizioni” aggiungere “nonché con il Comitato Italiano Paralimpico e gli Organismi Sportivi Paralimpici per quanto di competenza”;

lett. bb): dopo le parole “per altre competizioni” aggiungere “nonché con il Comitato Italiano Paralimpico e gli Organismi Sportivi Paralimpici per quanto di competenza”;

lett. gg): dopo le parole “riconosciuti dal CONI”, aggiungere “o nell’ambito di un Organismo Sportivo Paralimpico per quanto di competenza”;

lett. hh): dopo le parole “Disciplina Sportiva Associata”, aggiungere “o di una Federazione Sportiva Paralimpica o di una Disciplina Sportiva Paralimpica”;

lett. ll): dopo le parole “Disciplina Sportiva Associata”, aggiungere “o di una Federazione Sportiva Paralimpica o di una Disciplina Sportiva Paralimpica”;

lett. oo): dopo le parole “o dalla Lega di riferimento”, aggiungere “nonché gli atleti e le atlete riconosciuti di alto livello dal CIP o dagli Organismi Sportivi Paralimpici competenti”;

lett. qq) La definizione di Sport Paralimpico così come riportata nella bozza di correttivo del 31 maggio non corrisponde all’accezione utilizzata comunemente. Per questo si ritiene opportuno sostituirla con la seguente: “qualsiasi attività sportiva, fisica o motoria praticata da persone disabili ad ogni livello”.

Nel corso degli ultimi anni il CIP, e con esso l’intero Movimento Paralimpico, ha lavorato alacremente per abbattere ogni tipo di barriera, fisica ma ancor più culturale. Con il lavoro di tutti si è contribuito a dare dignità e luce a un movimento che aveva spesso vissuto all’ombra, rinunciando a ogni forma di approccio compassionevole. In questo solco si inserisce la volontà di superare tutte quelle terminologie che definivano le attività sportive praticate da persone disabili, e gli atleti stessi, attraverso una serie di aggettivazioni



corporee, l'atleta non vedente, l'atleta amputato, l'atleta paraplegico ecc., sostituendole con un'unica definizione, attività sportiva paralimpica, sport paralimpico, atleta paralimpico. Il punto più alto in questo percorso è rappresentato dal riconoscimento da parte dell'Enciclopedia Treccani che, qualche anno fa, ha pubblicato il nuovo lemma 'paralimpico', assegnando a questa parola un nuovo significato più ampio e inclusivo, riferito cioè non più ai soli atleti che prendono parte a una Paralimpiade ma **a tutte le persone con disabilità che praticano sport, segnando la fine dell'antica usanza di aggettivare gli individui con la propria disabilità.** E' stato questo un modo per suggellare un percorso di crescita culturale della durata ventennale che finalmente trova riscontro anche nella vita della società.

Accettare una definizione di sport come quella riportata dalla norma in esame, significherebbe un arretramento per l'intero Movimento, che non può permettersi il CIP ma non può permettersi l'intero Paese.

#### **Art. 10 – Riconoscimento ai fini sportivi**

Comma 1: dopo le parole “Enti di Promozione Sportiva”, aggiungere “nonché dalle Federazioni Sportive Paralimpiche, dalle Discipline Sportive Paralimpiche e dagli Enti di Promozione Paralimpica”;

#### **Art. 12 – Disposizioni Tributarie**

Comma 1: dopo le parole “riconosciuti dal CONI”, aggiungere “nonché dal CIP, dalle Federazioni Sportive Paralimpiche, dalle Discipline Sportive Paralimpiche e dagli Enti di Promozione Paralimpica riconosciuti dal CIP”;

Comma 2: dopo le parole “riconosciuti dal CONI”, aggiungere “nonché delle Federazioni Sportive Paralimpiche, delle Discipline Sportive Paralimpiche e degli Enti di Promozione Paralimpica riconosciuti dal CIP”;

Comma 3: dopo le parole “Enti di Promozione Sportiva”, aggiungere “nonché dagli Organismi sportivi paralimpici competenti”;

#### **Articolo 16 bis**



Si richiede l'introduzione di un articolo *ad hoc* che disciplini le modalità di tesseramento dell'atleta incapace legale;

### **Art. 15 - Tesseramento**

Assumendo il tesseramento quale atto formale da cui deriva il diritto del lavoratore ad essere annoverato tra i lavoratori sportivi, si ritiene che, nel caso del CIP, occorra una specifica definizione, o una interpretazione autentica, che vada a chiarire alcuni aspetti peculiari. In particolare, si evidenzia che il CIP, nell'ambito della propria *mission* istituzionale, si occupa di avviare alla pratica sportiva il maggior numero di persone disabili. In tal senso, organizza una serie di attività (campus di avviamento alla pratica sportiva paralimpica, open day, corsi di avviamento alla pratica sportiva paralimpica all'interno di scuole, unità spinali e centri di riabilitazione) nelle quali si avvale di tecnici, già tesserati con Federazioni Sportive, ma che per la specifica funzione, in un arco temporale ben definito, se non altro al fine di garantire loro le dovute coperture assicurative, necessitano di un ulteriore "tesseramento" da parte del CIP.

In realtà, non si tratta di un vero e proprio tesseramento da cui scaturiscono tutti gli effetti propri dell'istituto, bensì di una sorta di "adesione al progetto". In tal senso, la domanda che ci si pone e per la quale si chiede un chiarimento è: il soggetto (già tecnico di una federazione) incaricato dal CIP per una specifica attività di avviamento alla pratica sportiva paralimpica, che nella specifica funzione e ai sensi di legge non può assumere la veste di "tesserato del CIP", può essere contrattualizzato dall'Ente come lavoratore sportivo?

### **Art.28 - Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo**

Nell'area del dilettantismo, *il lavoro sportivo si presume oggetto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando la durata della prestazione oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.*



In proposito si ritiene che, onde evitare di prestare il fianco ad un utilizzo strumentale della norma, sia da parte del prestatore di lavoro che da parte datoriale, si renda assolutamente necessario specificare una serie di concetti.

In particolar modo, si ritiene necessario specificare in maniera chiara ed inequivocabile (magari nella sezione riservata alle definizioni) cosa si intenda per “manifestazione sportiva” e quale attività possa essere ricompresa in tale definizione.

Riprendendo quanto detto in precedenza circa le attività proprie e peculiari del CIP, è fondamentale comprendere, ad esempio, se il “campus di avviamento all’attività sportiva paralimpica”, rientri o meno nel concetto di “manifestazione sportiva”. Non sfuggirà, infatti, che l’essere o meno ricompreso in tale fattispecie è dirimente rispetto all’approccio giuridico da intraprendere.

Così come si ritiene poco chiaro e strumentalizzabile il concetto del limite delle 24 ore settimanali.

Come noto, infatti, una serie di attività che dalla lettura della norma sembrerebbero escluse dalla definizione di “manifestazione sportiva”, come ad esempio i raduni o i collegiali, si svolgono secondo modalità che spesso non consentono di stabilire a priori l’arco temporale nel quale deve svolgersi la prestazione lavorativa (ad esempio del tecnico). Tali situazioni, infatti, sono assimilabili ad una sorta di “*full immersion*” di durata variabile, in cui staff tecnico, dirigenti e altre figure di supporto, si “uniscono” agli atleti, quindi sono a disposizione della squadra, per lavorare ad uno scopo comune, ovvero la preparazione di una gara, di una competizione internazionale ecc., in un arco temporale indefinito e indefinibile e senza particolari limiti. Spesso le dinamiche portano a ritmi che dipendono dalle circostanze (ad esempio riunioni di staff tecnico dopo cena, briefing mattutino ecc.).

In tale contesto, a nostro modesto avviso, risulta particolarmente difficoltoso stabilire, *ex ante*, in una giornata tipo, e quindi in una settimana tipo, il momento iniziale e finale della prestazione lavorativa, con la conseguenza che tale concetto può essere liberamente interpretato a seconda delle circostanze e/o dei soggetti interessati.

Ciò, a nostro avviso, è particolarmente amplificato nel mondo paralimpico, laddove, il tecnico assume, di fatto, il ruolo di figura di supporto a 360° per il bambino/a – ragazzo/a



disabile in tutto l'arco della giornata, notte compresa. In tale quadro riuscire a computare le 24 ore settimanali ai fini di una corretta interpretazione della norma risulterebbe alquanto complicato e si presterebbe a molteplici letture.

### **Altri ambiti particolarmente rilevanti.**

La norma in esame sancisce, di fatto, il superamento delle previsioni contenute nell'art. 67 lett.m) del TUIR, con particolare riferimento a quelle attività, non riconducibili a prestazioni lavorative vere e proprie, a fronte delle quali, la norma consentiva l'erogazione di modeste somme.

Senza voler entrare minimamente nel merito delle ragioni che hanno spinto il legislatore a reputare superata la predetta norma, corre l'obbligo evidenziare alcuni aspetti che potrebbero rappresentare in futuro elementi di criticità.

Il Comitato Italiano Paralimpico, nel pieno rispetto della propria *mission* istituzionale, oltre a prevedere una serie di attività tipiche che, al netto di quanto sopra espresso, trovano diretta applicazione nel decreto legislativo n. 36, realizza una serie di ulteriori iniziative, finalizzate in particolar modo allo sviluppo del movimento e alla promozione dei valori paralimpici, con lo scopo di ampliare il più possibile la platea di persone disabili che si dedica all'attività sportiva/fisica/motoria, di ogni livello.

In tale contesto operano una serie di figure che, a giudizio del Comitato, non possono essere ricomprese nel campo del lavoro sportivo così come inteso dalla norma in esame e che, venendo meno l'art. 67 lett. m) del TUIR, rischiano di rimanere fuori dal contesto normativo di riferimento.

Ci si riferisce ad esempio alla figura dell'“*informatore - sportellista*”, ovvero di colui o colei (tecnico, insegnante di scienze motorie, ex dirigente paralimpico, esperto del settore ecc.) che, in maniera saltuaria, si occupa di “gestire” le decine di sportelli informativi e di orientamento sparsi sull'intero territorio nazionale. In tali presidi territoriali le persone disabili vengono informate sulle attività locali nonché sulle ASD/SSD presenti nell'area



geografica d'interesse per ogni singola disciplina e, più in generale, su tutto ciò che riguarda il mondo paralimpico.

Tale figura è espressamente prevista dall'accordo in essere tra CIP e INAIL conseguente al finanziamento previsto dall'art. 1 comma 372 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, subordinato all'attuazione di un piano quadriennale di attività condiviso tra i due Enti.

I predetti soggetti (*informatori – sportellisti*) hanno sempre beneficiato di un compenso forfettario molto esiguo (nell'ordine dei 50 € per massimo 1 volta a settimana) erogato ai sensi dell'art.67 lett. m) del TUIR.

Dall'entrata in vigore della norma in esame mancherebbe lo strumento normativo per poter ristorare queste figure.

Altro ruolo rilevante nell'ambito paralimpico è quella dell'*assistente tecnico*, che coadiuva e supporta il tecnico in tutte le attività, viepiù se rivolte a soggetti con disabilità estremamente severe. Tale ruolo è ricoperto da soggetti che non devono essere in possesso di particolari requisiti (essendo solo figure di supporto “pratico”) ma risultano fondamentali rispetto allo svolgimento delle attività. Pensiamo, ad esempio all'assistente tecnico che coadiuva il tecnico nel posizionare un bambino/a – ragazzo/a su un mono sci, oppure a colui che assiste il tecnico nel movimentare le carrozzine sportive o altri ausili.

Inoltre, ci sono una serie di altri incarichi, peculiari al contesto paralimpico, quali quello di *educatore sportivo* o *tutor*, affidati a persone laureate in scienze motorie che hanno anche competenze ed esperienza col mondo della disabilità, che vengono utilizzate in particolar modo nei contesti scolastici e che fungono da supporto agli insegnanti che spesso sono laureati in scienze motorie

Analogo discorso interessa la figura del *testimonial – ambasciatore*, ovvero l'atleta o ex atleta incaricato dal CIP, appunto in qualità di testimonial, per promuovere lo sport paralimpico e i suoi valori all'interno degli istituti scolastici, delle università, delle unità spinali/centri di riabilitazione ecc.

Anche per loro era prevista una sorta di indennità forfettaria (nell'ordine dei 100/150 euro giornalieri) e dall'entrata in vigore della norma sorgerà il medesimo problema.



Al riguardo, si dubita fortemente che tali figure possano essere ricomprese tra i lavoratori sportivi così come si tenderebbe ad escludere che possano essere ricompresi tra i volontari.

In proposito, quindi, così come avvenuto per alcune figure facilmente assimilabili, ad esempio per i componenti delle bande musicali, per i direttori artistici ecc., si chiede al legislatore di valutare la possibilità di mantenere in vigore e operanti le previsioni dell'art. 67 del TUIR solo ed esclusivamente per alcune figure specifiche.

In tal senso potrebbe essere previsto un tetto economico annuo particolarmente basso o altre limitazioni che impediscano un uso strumentale della norma.

Resta inteso che qualsiasi altra soluzione, diversa da quella prospettata, che fosse risolutiva della problematica evidenziata sarebbe assolutamente ben accetta.

Infine, si evidenzia che, come noto, nel mondo dello sport operano una serie di soggetti, tra i quali il CIP, che hanno la natura di Ente di diritto Pubblico e che, in quanto tali incorrono in una serie di limiti, in particolar modo per ciò che riguarda l'istaurazione dei rapporti di lavoro.

A tal proposito, quindi, si ritiene opportuno affrontare con attenzione l'eventuale conflitto che potrebbe intercorrere tra la norma in esame e la "Legge Madia" sul riordino della Pubblica Amministrazione (o di altre norme che regolano il funzionamento degli Enti pubblici) la quale pone dei limiti ben precisi alle pubbliche amministrazioni nell'attivare rapporti di collaborazione di natura subordinata o parasubordinata.

Sicuramente nelle intenzioni del legislatore vi è quella di consentire a detti Enti Pubblici di applicare il decreto legislativo n. 36 senza che gli stessi incorrano in eventuali violazioni. ma, onde evitare eventuali problemi interpretativi, si ritiene opportuno specificare tale circostanza in maniera chiara ed inequivocabile.